

STRUMENTI AGEVOLATIVI REGIONALI A CUI SI APPLICA LA SOSPENSIONE DEI DEBITI DELLE PMI

L.R. 3 febbraio 2010, n. 1 “Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di dicembre 2009, gennaio ed ottobre 2010 e nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013”.

L.R. 11 marzo 2008, n. 3 art. 23 “Fondo di rotazione per la creazione di impresa commerciale”.

L.R. 29 novembre 2004, n. 23 “Intervento di sostegno al sistema della formazione professionale (Misura A)”.

L.R. n. 15/2008 “Incentivi alle piccole e medie imprese per la riqualificazione e lo sviluppo dell’offerta turistica”.

L.R. 7 dicembre 2010, n. 19 “Interventi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione”.

L.R. 1° giugno 1993, n. 23 “Interventi a favore delle Cooperative Sociali e dei loro Consorzi”.

L.R. 13 agosto 2002, n. 33 “Interventi da realizzarsi nell’ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali, delle filiere produttive, dei meta distretti, delle reti e delle aggregazioni d’impresa”.

L.R. 22 marzo 2000, n. 21 “Interventi per lo sviluppo delle imprese liguri”.

L.R. 13 agosto 2007, n. 28 “Interventi regionali in materia di internazionalizzazione delle produzioni liguri”.

L.R. 2/2007 art. 16 “Fondo di Rotazione per Start-up di imprese e Spin-Off aziendale ad alto potenziale tecnologico”.

Fondo di Rotazione F.I.R. Turismo anno 2005 – D.G.R. n. 1584 del 16/12/2005 e s.m. e i.

Fondo di Rotazione F.I.R. Turismo anno 2002 – D.G.R. N. 585 DEL 30/05/2003 e s.m. e i.

CONDIZIONI OPERATIVE

Possono beneficiare le PMI che:

- al momento della presentazione della domanda di sospensione non abbiano posizioni debitorie classificate come “sofferenze”, “partite incagliate”, “esposizioni ristrutturate” o “esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso (imprese “in bonis”);
- siano in possesso di adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale.

Sono ammissibili operazioni di sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate dei finanziamenti.

Le operazioni di sospensione non comportano un aumento dei tassi di interesse rispetto al contratto originario o l'applicazione di commissioni e di spese di istruttoria salvo eventuali costi sostenuti da F.I.L.S.E. SpA nei confronti di terzi ai fini della realizzazione delle operazioni di sospensione; sono inoltre realizzate senza richiesta di garanzie aggiuntive.

Le rate oggetto della richiesta di sospensione devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda;

Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie; in presenza di garanzie che assistono i finanziamenti, l'estensione delle stesse, per il periodo di ammortamento aggiuntivo, è condizione necessaria ai fini della realizzazione dell'operazione;

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Ai fini della concessione della sospensione dei debiti l'impresa interessata deve inoltrare, entro il 30 giugno 2015, apposita domanda a F.I.L.S.E. SpA che vi provvede dopo aver verificato che l'impresa sia in possesso delle suindicate condizioni di accesso e aver modificato il piano di ammortamento dell'operazione, rideterminato l'intensità di aiuto, verificando il rispetto delle intensità massime di aiuto e provveduto alle modifiche contrattuali a seguito della ridefinizione del piano di ammortamento.